Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GLOBALE FABBRICATI CIVILI"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi del fabbricato civile.

Fabbricato e Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle Singole Unità Abitative



Che cosa è assicurato?

Incendio fabbricato: sono assicurati, a tua scelta, i danni causati da:

- Incendio, esplosione, scoppio:
- Fulmine, implosione, caduta di aeromobili e veicoli spaziali:
- Onda sonica;
- Urto di veicoli stradali;
- Rovina ascensori e montacarichi;
- Fumo, gas o vapori.

Inoltre la società indennizza:

- Costo rimpiazzo del combustibile:
- Danni ad impianti e apparecchiature di terzi:
- Spese per demolizione e sgombero, nonchè trasporto e smaltimento;
- Perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato:
- Maggiori spese per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato.

Incendio Contenuto delle singole unità abitative a Primo Rischio Assoluto: sono

- assicurati, a tua scelta, i danni causati da: Incendio, esplosione, scoppio;
- Fulmine, implosione, caduta di aeromobili e veicoli spaziali;
- Onda sonica;
- Urto di veicoli stradali;
- Rovina ascensori e montacarichi;
- Fumo, gas o vapori.

Sono disponibili ulteriori garanzie sempre operanti.
Sono disponibili garanzie aggiuntive.
Sono indennizati i danni fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza che deve essere pari alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.
Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa comprende anche le relative quote di proprietà comune.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati, a tua scelta, i danni causati da:

- Danni causati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza degli eventi previsti in polizza in relazione alla proprietà del fabbricato nonchè alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato;
- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo dei beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- Danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio:
- Conduzione parti comuni e delle aree di pertinenza del fabbricato;
- Committenza lavori di straordinaria manutenzione;
- Responsabilità personale e diretta dell'amministratore del condominio.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

I danni:

- In conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- In consequenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- X In conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni;
- Determinati da dolo dell'Assicurato.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limmiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- Il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purchè con lui conviventi;
- imes Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio inerente alla pulizia e manutenzione del fabbricato;
- X Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto elenco.

L'assicurazione non copre i danni:

- Da lavori di ampliamento, soprelevazione o demolizione;
- Da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali:
- Da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- X Da furto;
- Alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegnao custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- X Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del
- X Di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- Di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato)

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Danni da Acqua



Che cosa è assicurato?

- Al fabbricato derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti:
- A terzi, compresi i locatari, per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di spargimento d'acqua;
- Danni di spargimento d'acqua a seguito di attività di pulizia delle parti comuni del fabbricato e delle aree comuni adiacenti di pertinenza dello stesso, compreso l'innaffiamento delle aree tenute a giardino;
- Danni di spargimento d'acqua a seguito di conduzione centralizzato di distribuzione dell'acqua calda.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.

Protezione Legale



Che cosa è assicurato?

Rimborso delle spese per assistenza legale e peritale sostenute in sede giudiziale e stragiudiziale per vertenze connesse alla proprietà delle parti comuni del fabbricato, comprese le aree di pertinenza.

Sono disponibili garanzie aggiuntive

Che cosa non è assicurato?

I danni:

- Da rottura causata da gelo;
- Da occlusione di tubazioni e condutture;
- Da rigurgito e traboccamento di fognature;
- Da mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte:
- X Da umidità e stillicidio;
- Derivanti da interruzione di attività;
- Provocati da cedimento strutturale del fabbricato salvo detto evento sia consequenza diretta dello spargimento d'acqua:
- X Da cedimento e smottamento del terreno.

Sono inoltre escluse le spese per:

X Demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare e eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Che cosa non è assicurato?

Le controversie aventi ad oggetto (o derivanti da):

- Disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- Tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- Proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere; Materia fiscale/tributaria, ad eccezione dei procedimenti penali;
- Materia amministrativa;
- Controversie e procedimenti relativi ai beni immobili diversi da quello indicati in polizza;
- Controversie relative a ristrutturazione comportante la trasformazione sostanziale dell'immobile, compravendita, demolizione e costruzione ex novo
- Vertenze con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- Controversie con la Società;
- Controversie tra Contraente e condomini o conduttori.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo.

Le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni agli impianti solari termici e impianti fotovoltaici, causati da:

Impianti Solari Termici e Impianti Fotovoltaici

Incendio

- Incendio, esplosione, scoppio;
- Fulmine, implosione, caduta di aeromobili e veicoli spaziali;
- Onda sonica:
- Urto di veicoli stradali;
- Spese per demolizione e sgombero, nonchè trasporto e smaltimento;
- Eventi atmosferici:
- Grandine;
- Sovraccarico neve:
- Eventi sociopolitici e dolosi;
- Ricorso terzi.

Furto degli impianti ubicati all'interno o all'esterno dei Fabbricati nonchè danni agli impianti in occasione di furto consumato o tentato, compresi gli atti vandalici.

Fenomeno elettrico e guasti macchine

- Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine;



Che cosa non è assicurato?

I danni da

Incendio

- In conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
 - In conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni;
- Determinati da dolo dell'Assicurato;
- In conseguenza di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvione e allagamento;
- Di smarrimento, furto, rapina, estorsione;
- Di fenomeno elettrico.

Furto

- X In conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o sabotaggio organizzato, occupazioni militari,
- Causati da dolo dell'Assicurato;
- Indiretti, quali i profitti separati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Fenomeno elettrico e guasti macchine

In conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione:

Responsabilità Civile

- Danni causati a terzi, in conseguenza degli eventi previsti in polizza in alla proprietà degli impianti assicurati: relazione
- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi.
- In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni;
- Determinati da dolo dell'Assicurato;
- X In conseguenza di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvione e allagamento;
- Indiretti in generale, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito:
- Per i quali deve rispondere il costruttore, venditore o locatore degli impianti;
- Da usura, manomissione, o carenza di manutenzione;
- Da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione;
- Da montaggi e smontaggi;
- A moduli e componenti elettronici la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

Responsabilità Civile

- Da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazione o demolizione;
- Da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- Da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, o dell'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- Da furto:
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo:
- X Di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- Di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole o di servizio;
- Da mancata produzione di energia da rivendere a terzi.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Assistenza



Che cosa è assicurato?

Parti comuni

Emergenze legate alle parti comuni del fabbricato, mediante sequent prestazioni:

- Invio di un vetraio;
- Invio di un fabbro:
- Invio di un idraulico:
- Invio di un elettricista Parti comuni e abitazioni/ufficio

Emergenze legate alle parti comuni e abitazioni/uffici del fabbricato, mediante le

- seguenti prestazioni: Invio di un vetraio:
- Invio di un fabbro;
- Invio di un idraulico;
- Invio di un elettricista;
- Invio di un sorvegliante:
- Rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio.



Che cosa non è assicurato?

Le prestazioni non sono dovute:

- In conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvionni, maremoti ed altre calamità naturali:
- X In conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- In conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni:
- Determinati da dolo dell'Assicurato;
- Causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

contratto prevede dei limiti sul numero di prestazioni entro il quale vengono

ELOGARI I SELVICI.
Le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 2,5%, o trimestrale con una maggiorazione del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/trimestrali

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Peraltro, qualora sia stata sottoscrita una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio.

Se la polizza è stata stipulata per una durata inferiore all'anno il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società. In specifico, puoi recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine del remine previsto. Infine, hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine.